



CITTA' DI BACOLI

(PROVINCIA DI NAPOLI)

Ordinanza n. 104 del 31.07.09 prot. n. 20426 del 31.07.09

Oggetto: Divieto di abbandono e incendio pneumatici

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Preso atto:

- che è costume consolidato della gran parte dei gommisti dei comuni dell'hinterland lasciare i pneumatici fuori uso all'esterno delle loro officine, in modo tale da renderli agevolmente asportabili da parte di terzi;
- che in varie zone periferiche della nostra città si registra l'abbandono e l'incendio, da parte di ignoti, di tali pneumatici, i quali vengono utilizzati come base per la combustione di altri rifiuti pericolosi, producendo, così, fumi dannosi per la salute dei cittadini;

rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini, in tal senso, a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine;

rinvenute ragioni di pubblica igiene e sanità per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno innanzi descritto, al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini ed all'integrità dell'ambiente;

ritenute comprovate e prioritarie le esigenze di tutela dell'incolumità dei cittadini e di provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, produttivi di conseguenze dannose e pericolose sulla salute dei cittadini e sulla salubrità dell'ambiente;

ritenuto opportuno prevedere, in via sperimentale, una durata temporale del suddetto divieto, limitata al periodo di due anni, al fine di valutarne gli effetti;

considerato che:

1. i gommisti sono obbligati, altresì, ai sensi del D.lgs 22/1997, a tenere un registro di carico e scarico rifiuti, con fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio e ad annotare, con cadenza almeno settimanale, la quantità e qualità dei rifiuti;
2. tale registro deve contenere anche l'indicazione: a) dell'origine, della quantità, delle caratteristiche e della destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato.
3. i gommisti hanno, inoltre, l'obbligo di stipulare un contratto con le aziende specializzate per il trasporto e lo smaltimento dei pneumatici, ai sensi della normativa vigente

Visto il D.Lgs 22/1997;

Visto il D.Lgs 152/2006

Visto il T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visti gli artt. n. 50 comma 5, e 54 del TUEL, così come modificato dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, che assegna al Sindaco quale Ufficiale di Governo, il potere di emanare atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di igiene e sanità pubblica, nonché al fine di prevedere ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista l'approvazione unanime dei Comuni partecipanti alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 54 citato, tenutasi presso la Prefettura di Napoli in data 07/07/2009, con l'intervento del rappresentante del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti e dei rappresentanti dell'Assessorato Regionale competente;

ORDINA

1. nel territorio del Comune di Bacoli, è vietato, per i titolari di officine di riparazione e sostituzione di pneumatici, lasciare gli stessi all'esterno dei locali dopo l'orario di chiusura;
2. è fatto, altresì, divieto assoluto, nel territorio comunale, di abbandonare e di incendiare qualsiasi tipo di pneumatico e di ogni altro tipo di rifiuto pericoloso;
3. le violazioni delle disposizioni di cui ai punti precedenti, qualora non integrino fattispecie di reati, saranno punite con la sanzione da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;
4. qualora all'esercente sia contestata la violazione di cui alle disposizioni contenute nel punto 1 della presente ordinanza, l'attività commerciale sarà sospesa da 3 a 5 giorni;
5. la presente Ordinanza entrerà in vigore alla data della firma.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- preventivamente comunicata al Prefetto di Napoli e regolarmente rubricata all'Albo Pretorio e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Bacoli e sui siti con maggiore rilevanza locale, nonché con manifesti murali e volantini;
- eseguita dal corpo di Polizia Municipale di Bacoli e da chiunque altro spetti farla osservare;
- trasmessa al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanità, al Comandante della P.M., al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ai singoli appartenenti al corpo di Polizia Municipale di Bacoli e, per opportuna conoscenza, al Magistrato Dirigente della Sezione distaccata del Tribunale di Napoli – Sez. Dist. Di Pozzuoli, al Comandante della locale stazione dei Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Pozzuoli, al Questore di Napoli ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti dalla Legge e che decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dr. Umberto Cimmino